Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Sabato, 6 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 156

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1124.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 6, portante regolazione delle conseguenze derivanti dagli smobilizzi effettuati dall'Istituto per la ricostruzione industriale (Sezione smobilizzi industriali), nonchè dal trasferimento allo stesso degli oneri già assunti dal cessato Istituto di liquidazioni e dagli Enti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 6, portante regolazione delle conseguenze derivanti dagli smobilizzi effettuati dall'Istituto per la ricostruzione industriale (Sezione smobilizzi industriali), nonchè dal trasferimento allo stesso degli oneri già assunti dal cessato Istituto di liquidazioni e dagli Enti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859, con la seguente modificazione:

All'art. 2, comma 2°, alle parole: « le somme assegnate », sono sostituite le seguenti: « le annualità assegnate ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1125.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 248, contenente norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di gestioni di pertinenze idrauliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 248, contenente norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di gestione di pertinenze idrauliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1126.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 221, riguardante l'autorizzazione della spesa di 34 milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 221, riguardante l'autorizzazione di spesa di 34 milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1127.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1935-XIII, n. 113, col quale si autorizza la spesa di L. 100.000, quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di Santa Maria della Vittoria sul Montello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 gennaio 1935-XIII, n. 113, col quale si autorizza la spesa di L. 100.000, quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di Santa Maria della Vittoria sul Montello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1128.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1935-XIII, n. 243, recante norme per le spese di spedalità dei cittadini italiani in Colonia e dei sudditi coloniali nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1935-XIII, n. 243, recante norme per le spese di spedalità dei cittadini italiani in Colonia e dei sudditi coloniali nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1129.

Norme per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreto Reale potrà essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari, che svolgerà la propria attività a beneficio delle classi meno abbienti, in tutti quei comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno.

Gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potranno costituire nei Comuni della rispettiva circoscrizione, ove sia necessario, apposite sezioni locali.

La gestione ed il bilancio di tali sezioni saranno tenuti distinti.

Art. 2.

Nei capoluoghi di provincia ove già esistono Enti o Istituti autonomi per le case popolari, questi, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, saranno riconosciuti come Istituti autonomi provinciali.

Del pari il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, potrà riconoscere come sezioni locali degli Istituti provinciali, gli Enti od Istituti autonomi per case popolari che già esistano in altri comuni della rispettiva circoscrizione, salvo che essi non abbiano sufficienti attività per far fronte ai loro debiti, nel qual caso saranno invece messi in liquidazione coatta ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655.

Col decreto di riconoscimento degli Istituti provinciali sarà provveduto altresì all'approvazione del nuovo statuto organico, il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte che si rendessero necessari in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascun Istituto, dovrà riportare le norme fondamentali di uno statuto-tipo da emanarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Qualora nello stesso capoluogo di provincia o nello stesso comune esistano più di un Ente od Istituto per le case popolari, ove se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, potrà esserne disposta la fusione.

In caso diverso è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici stabilire quale di tali Enti od Istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalità giuridica.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, potranno essere incorporati negli Istituti autonomi provinciali per le case popolari o nelle rispettive sezioni locali anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto che esse abbiano sufficienti attività per far fronte ai lori debiti e siano in grado di svolgere attività proficua.

Il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, potrà pure disporre l'incorporazione negli Istituti provinciali per le case popolari delle gestioni speciali attualmente esistenti, di cui all'art. 7, nn. 4 e 7, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Nell'uno e nell'altro caso, per la incorporazione, sarà necessario il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.

Art. 5.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2, Enti od Istituti già esistenti siano riconosciuti come Istituti autonomi provinciali o come sezioni locali di Enti provinciali, i detti Istituti provinciali e le dette sezioni si considereranno di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari od immobiliari, titoli o crediti, e di quanto altro sia di spettanza degli Enti od Istituti preesistenti, e ne assumeranno tutte le obbligazioni passive, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

La disposizione di cui al presente articolo vige altresì nei casi di fusione di cui all'art. 3, e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli Istituti provinciali o nelle sezioni locali di essi.

Gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà e di crediti di cui al presente articolo saranno registrati con tassa fissa, come a tassa fissa saranno altresì soggette le formalità ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori.

Art. 6.

I presidenti degli Istituti autonomi provinciali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Nei casi nei quali se ne ravvisi la necessità potrà con lo stesso decreto Reale essere nominato un vice-presidente il quale sostituirà il presidente nei casi d'impedimento od assenza.

Nello statuto, di cui all'art. 2, saranno determinati il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque, il numero dei sindaci incaricati della revisione della gestione, il modo della loro elezione ed eventualmente le categorie entro le quali debbano essere scelti.

Il presidente, il vice-presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati o rieletti.

Le attribuzioni del presidente o del Consiglio di amministrazione saranno precisate con le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 9.

Art. 7.

Fermo restando che anche gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari e le rispettive sezioni sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, ad essi saranno applicabili le norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge o con esse incompatibili.

Art. 8.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sarà costituito un Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, con lo scopo di pro-

muovere e coordinare l'azione degli Istituti stessi. Al detto Consorzio parteciperanno inoltre quegli altri Enti od Istituti che abbiano conservato la propria personalità, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 3.

Il predetto Consorzio nazionale avrà personalità giuridica e facoltà di imporre a tutti gli Enti consorziati un contributo annuo nella misura che, su sua proposta, sarà, anno per anno, fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Con lo stesso decreto Reale di costituzione del predetto Consorzio sarà provveduto al suo ordinamento ed alla determinazione delle sue funzioni e dei rapporti di esso sia con lo Stato sia con i singoli Enti consorziati.

Dalla data di costituzione del Consorzio medesimo cesserà di esistere la Commissione di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme occorrenti per l'attuazione di essa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. **1130**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 33.000.000, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 619, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 33.000.000, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti di carattere militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1131.

Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli, istituita in forza dell'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, è così modificata:

1° un magistrato della medesima Corte d'appello designato dal presidente di questa, presidente;

2° l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, membro;

3° un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nel caso che l'espropriazione riguardi edifici od un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori qualora riguardi fondi rustici, membro.

Nel caso di assenza o di impedimento i suddetti saranno sostituiti rispettivamente da un altro magistrato della Corte d'appello di Napoli, da un delegato dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, da un altro dei rappresentanti rispettivamente designati dai suindicati uffici sindacali.

I membri designati da tali uffici dureranno in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi saranno scelti fra gli ingegneri particolarmente esperti in materia, iscritti al Sindacato provinciale fascista ingegneri.

Art. 2.

Qualora gli espropriati entro il termine all'uopo stabilito non abbiano presentato i contratti di locazione, di cui all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per determinare l'onere delle spese ai fini dell'art. 20 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, si ha riguardo non alla offerta provvisoria della indennità, bensì all'importo di essa che verrà a determinarsi per effetto della presentazione dei contratti dopo il termine anzidetto.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1132.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, relativo alla istituzione in Roma del Regio istituto italiano per la storia antica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, relativo alla istituzione in Roma del Regio istituto italiano per la storia antica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1133.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1134.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1135.
Istituzione di una cattedra di « Onde elettromagnetiche » presso la Facoltà di scienze della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta ai 21 posti di professore di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma stabiliti nella tabella *D* allegata al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di coprire il nuovo posto di ruolo, nominando professore ordinario di prima classe (gruppo *A*, grado IV) per l'insegnamento delle onde elettromagnetiche persona di altissima fama negli studi e nelle invenzioni relative, aggiungendosi il detto insegnamento a quelli della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1136.
Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 209, recante disposizioni transitorie per l'avanzamento di un gruppo di sottufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1137.
Modificazioni alle norme per la composizione e per le attribuzioni del Consiglio per gli Archivi del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, portante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 277, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e i Regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1841, 22 settembre 1932, n. 1391, e 12 luglio 1934, n. 1243;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per la costituzione e per le attribuzioni degli organi consultivi degli Archivi del Regno, al fine di semplificarne la struttura e renderne più agile il funzionamento;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Consiglio per gli Archivi del Regno.

Art. 1.

L'art. 2 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, è sostituito con il seguente:

« Presso il Ministero dell'interno ha sede il Consiglio per gli Archivi del Regno.

« Esso è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed è composto come segue:

a) un vice-presidente e quattro membri, scelti dal Ministero dell'interno tra persone competenti in materia archivistica;

b) un membro scelto dalla Reale Accademia d'Italia;

c) due membri scelti dalla Giunta centrale per gli studi storici;

d) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

e) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;

f) due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro;

g) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario;

h) il capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato.

« Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo.

« Alla nomina del Consiglio per gli Archivi del Regno e alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

« I membri di diritto ed i rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'educazione nazionale (di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo) allorchè la loro designazione cada su funzionari dello Stato per ragioni attinenti ai servizi da essi disimpegnati, possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da loro delegati; gli altri membri restano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

« Le funzioni dei componenti del Consiglio sono gratuite; ai membri che non risiedono a Roma sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità da stabilire, quest'ultima, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, numero 843, per coloro che non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Sono soppressi il quinto alinea del primo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'art. 35 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Art. 3.

Nell'art. 4, primo comma, del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, sono soppresse le parole: « Su richiesta del Ministro per l'interno ».

Nello stesso articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.

Art. 4.

È soppresso l'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

CAPO II.

Consiglio di amministrazione del personale degli archivi.

Art. 5.

Sono soppressi gli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, concernenti la istituzione, la composizione,

le attribuzioni e il funzionamento della Giunta del Consiglio per gli Archivi.

Sui provvedimenti che riguardano il personale degli Archivi di Stato e degli Archivi provinciali di Stato è chiamato a pronunciarsi il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero dell'interno per il personale dell'amministrazione civile, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con l'intervento del Capo del personale degli Archivi di Stato, che ha le funzioni di relatore.

CAPO III.

Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione e di promozione e dei concorsi per titoli.

Art. 6.

All'art. 36 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, è sostituito il seguente:

« Gli esami scritti ed orali, tanto di ammissione quanto di promozione del personale degli Archivi di Stato e degli Archivi provinciali di Stato, sono fatti in Roma innanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Ministro per l'interno.

« La Commissione è composta:

1° Per gli esami di ammissione al gruppo *A*, di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato, di un sopraintendente o direttore di Archivio, di due professori universitari, uno di storia moderna e l'altro di storia del diritto italiano (ordinari, straordinari, incaricati o liberi docenti).

2° Per gli esami di ammissione al gruppo *B*, del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato, di un sovrintendente o direttore di Archivio, di un insegnante ordinario nelle Scuole medie, di un insegnante di paleografia e dottrina archivistica.

3° Per gli esami di ammissione al gruppo *C*, di un vice prefetto, presidente; di un consigliere dell'Amministrazione dell'interno, di un sopraintendente o direttore di Archivio, di due insegnanti ordinari nelle scuole medie.

4° Per gli esami di promozione a merito distinto, di idoneità o di concorso nei tre gruppi di personale, detta Commissione è composta di un consigliere di Stato, presidente; del capo dell'Ufficio centrale per gli Archivi di Stato, di un sopraintendente di Archivio, di un professore di Università di storia moderna (ordinario, straordinario, incaricato o libero docente), di un insegnante di paleografia e dottrina archivistica.

« Il giudizio sui concorsi per titoli di cui al 1° comma dell'art. 35 del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta con le modalità di cui al n. 4 del presente articolo.

CAPO IV.

Commissione di disciplina.

Art. 7.

A modifica di quanto è disposto coll'art. 1 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1841, la Commissione di disciplina del personale degli Archivi di Stato e degli Archivi provinciali di Stato è composta:

a) del direttore generale dell'Amministrazione civile o di chi ne fa le veci, presidente;

b) di un direttore capo divisione, designato dal Ministro per l'interno;

c) di un soprintendente di Archivio di Stato, designato dal Ministro per l'interno.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, i membri di cui alle lettere *b*) e *c*) sono sostituiti da altri funzionari di pari grado, designati dal Ministro per l'interno in qualità di membri supplenti.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 8.

È soppresso il 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 277, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 9.

Ogni qualvolta nel testo del regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, è fatto cenno alla Giunta del Consiglio per gli Archivi di Stato deve intendersi ad essa sostituito il Consiglio per gli Archivi di Stato.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 1138.

Fusione delle due Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1485, che estende alle colonie le disposizioni e le norme sulla tutela del risparmio;

Visto il testo unico della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1923, n. 769, e 28 agosto 1924, n. 1429, che autorizzano i Governatori della Tripolitania e

della Cirenaica ad istituire, rispettivamente, la Cassa di risparmio della Tripolitania e la Cassa di risparmio della Cirenaica;

Visto il decreto governatoriale 12 luglio 1923, n. 681, che istituisce la Cassa di risparmio della Tripolitania e ne approva lo statuto;

Visto il decreto governatoriale 21 marzo 1925, n. 1149-45, che istituisce la Cassa di risparmio della Cirenaica e ne approva lo statuto;

Ritenuta l'opportunità, in conseguenza del nuovo ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, di riunire in un unico Istituto le due Casse di risparmio predette;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica, a decorrere dalla data che sarà fissata dal Governatore generale della Libia con suo decreto, sono fuse in un unico Istituto, che assume le denominazione di « Cassa di risparmio della Libia ».

Il nuovo Ente diviene cessionario di tutti i diritti e azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria o no, e di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quanto altro di spettanza delle Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica, assumendone tutte le obbligazioni passive con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Il trapasso dei beni, attività e passività dipendente dalla fusione predetta, sarà soggetto alla tassa fissa di lire dieci.

Art. 2.

Il Governatore generale della Libia è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti necessari per la fusione di cui all'articolo precedente e ad approvare lo statuto della Cassa di risparmio della Libia, in sostituzione di quelli attualmente in vigore per le due Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1935-XIII, n. 1139.
Erezione in ente morale della Società « Circolo dei Negozianti » di Ferrara.

N. 1139. R. decreto 2 maggio 1935-XIII, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale la Società « Circolo dei Negozianti » di Ferrara, e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 8 giugno 1935-XIII.
Nomina dell'on. ing. Giuseppe Mazzini a vice presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398, relativo alla costituzione dell'Istituto Mobiliare Italiano;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge medesimo, riguardante la nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto;

Visto il R. decreto 14 febbraio 1935-XIII, col quale venne nominato vice presidente dell'Istituto predetto l'on. professore Ageo Arcangeli, recentemente deceduto;

Sulla proposta del Capo del Governo Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È nominato vice presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano l'on. ing. Giuseppe Mazzini, deputato al Parlamento.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 286. — GUALTIERI.

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1935-XIII.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle

assicurazioni: « Tariffa speciale relativa ad un'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad una scadenza prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato ».

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2574)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1935-XIII.
Determinazione dei premi da assegnarsi ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di aprile 1935-XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, foglio n. 354, concernente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 8 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, fog. n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di aprile 1935-XIII, sono fissati per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:
1ª categoria. . . . L. 12 — per chilogramma
2ª » . . . . » 11,50 » »
3ª » . . . . » 11 — » »

b) per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi internazionali »:
1ª categoria. . . . L. 11 — per chilogramma
2ª » . . . . » 10,50 » »
3ª » . . . . » 10 — » »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1935-XIII.
Approvazione del reparto attivo a favore dei soci del Sindacato infortuni « Meccanici e Metallurgici in Lombardia » in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduti il R. decreto 6 luglio 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Meccanici e Metallurgici in Lombardia » con sede in Milano, e il decreto Ministeriale 15 maggio 1934, con cui venne approvato il bilancio preventivo di liquidazione;

Vedute la relazione sullo stato della gestione liquidatrice al 31 maggio 1935 e la lettera 23 aprile d. a. con cui il liquidatore chiede di essere autorizzato ad effettuare un primo reparto attivo fra i soci limitatamente alla somma di lire 200.000, e giusta i criteri fissati nell'art. 41 dello statuto sociale;

Ritenuto che l'andamento della gestione liquidatrice consente di effettuare il chiesto reparto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, il liquidatore del Sindacato infortuni « Meccanici e Metallurgici in Lombardia » con sede in Milano è autorizzato a ripartire fra i soci la somma di lire duecentomila (L. 200.000) in conformità dei criteri fissati nell'art. 41 dello statuto sociale e cioè in proporzione all'ammontare complessivo delle quote di avanzo di ciascun socio per tutto il periodo della sua consociazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934-XIII.
Varianti alle norme per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Di concerto con i Ministri per la marina, per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni:

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime delle proprietà in zone militarmente importanti e sue successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per l'applicazione di detta legge, approvata con decreto interministeriale 5 aprile 1933;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 19 delle norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime delle proprietà in zone militarmente importanti è abrogato e sostituito dal seguente:

« I Comandi di corpo d'armata ed i Comandi in capo di dipartimento possono delegare rispettivamente ai dipendenti Comandi di divisione e Comandi militari marittimi la facoltà di ricevere ed esaminare domande e quella di rilasciare i nulla osta. Dovendosi però addivenire a nulla osta condizionato ai sensi del precedente art. 18 e dovendosi rifiutare il nulla osta, la decisione sarà sempre di competenza del Comando di corpo d'armata o del Comando in capo di dipartimento.

« La delegazione ai Comandi di divisione ed ai Comandi militari marittimi deve essere segnalata alle Prefetture perchè la portino a conoscenza del pubblico disponendo per l'affissione di apposito avviso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

« Agli effetti dell'art. 48 delle citate norme esecutive, la delegazione deve essere anche segnalata alle autorità portuali interessate ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro per la guerra*:
BAISTROCCHI.

p. *Il Ministro per la marina*:
CAVAGNARI.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII
Registro n. 14 Guerra, foglio n. 304.

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1935-XIII.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Emma Trapani di Ferdinando.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Emma Trapani, nata a Napoli l'8 novembre 1902 da Ferdinando, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Emma Trapani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 giugno 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Emma Trapani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento del capitale sociale della Società anonima « Manifatture cotoniere meridionali ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591;

Vista la istanza presentata dalla Società anonima « Manifatture cotoniere meridionali », la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da 30 milioni a 45 milioni mediante emissione di nuove azioni;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società anonima « Manifatture cotoniere meridionali » da 30 a 45 milioni di lire, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dalla assemblea dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Padova ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Padova;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Padova, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada Rosara;
a sud, dalla strada Fogolana;
ad est, dallo scolo consorziale Cornera;
ad ovest, dall'argine sinistro del fiume Brenta.

La Commissione venatoria provinciale di Padova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1935-XIII.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Luigi Polito di Gennaro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Luigi Polito, nato a Napoli l'8 maggio 1897 da Gennaro e da Maria Calabrese, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Luigi Polito il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 giugno 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Luigi Polito il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno offerto dalla provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza 3 dicembre 1934 con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 20.000, sito in località Monte Mario, in Roma, offerta dalla provincia di Roma affinchè sul terreno stesso venga costruito, a cura e spese della Opera suddetta, un Asilo Materno;

Vista la deliberazione 19 giugno 1934 dell'Amministrazione provinciale di Roma, concernente la donazione suindicata, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 settembre 1934;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316.

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione del terreno suindicato, mandandosi al notaio rogante di accertare, a sua cura e sotto la sua responsabilità, la proprietà e libertà dell'immobile stesso.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2494)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 27 giugno 1935-XIII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1935, n. 140, riguardante la emissione di biglietti di Stato.

(2619)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 13 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Carlos Alberto Arteta, console generale dell'Equatore a Genova.

(2610)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ruoli di anzianità degli impiegati civili.

A norma e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che è stato pubblicato l'annuario militare contenente, fra gli altri, i ruoli di anzianità degli impiegati civili aggiornati a tutto il 18 gennaio 1935.

(2606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149.

Media dei cambi e dei titoli

del 3 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,06
Inghilterra (Sterlina)	59,60
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,18
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,055
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,665
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	2,995
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,95
Svezia (Corona)	3 0793
Rendita 3,50 % (1906)	72,325
Id. 3,50 % (1902)	70,55
Id. 3 % lordo	55,70
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	70,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,775
Id. id. 5 % id. 1941	98,875
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,40
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150.

Media dei cambi e dei titoli

del 4 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,06
Inghilterra (Sterlina)	59,60
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,18
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,055
Cecoslovacchia (Corona)	50,70
Danimarca (Corona)	2,665
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	2,995
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,95
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	71,70
Id. 3,50 % (1902)	70,55
Id. 3 % lordo	55,575
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	69,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,65
Id. id. 5 % id. 1941	98,675
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,225
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89,275

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

Si comunica che con R. decreto 9 maggio 1935, registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno, registro n. 5 Interno, foglio 382, il sig. avv. Mario Linguiti è stato nominato componente il Consiglio provinciale di sanità di Napoli, per il triennio 1935-37, in sostituzione del sig. dott. Carlo Colombo.

(2495)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Messina.

Si comunica che con R. decreto 18 aprile 1935, registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1935, registro n. 5 Interno, foglio n. 135, il sig. prof. Gaetano Vinci è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Messina pel triennio 1935-37 in sostituzione del sig. Cannavò dott. Letterio.

(2496)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Concorso per posti di sanitario condotto e di levatrice condotta.

Il Prefetto della provincia di Massa-Carrara con avviso 31 maggio 1935-XIII, ha indetto un pubblico concorso:

a) per medico condotto nei comuni di Fivizzano (condotta di Monzone), Bagnone e Fosdinovo, con lo stipendio annuo di lorde L. 9000, aumentabile di un decimo ogni quinquennio e per cinque quinquenni;

b) per levatrici condotte nei comuni di Aulla, Mulazzo, Montignoso, Licciana con lo stipendio annuo di lorde L. 2000, aumentabili di un decimo per ogni quinquennio e per cinque quinquenni.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura la domanda e i documenti indicati agli articoli 37 e 40 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e con le prescritte legalizzazioni entro il 31 agosto p. v.

Il concorso si svolgerà per titoli ed esami. Il programma di esami è quello specificato nel decreto Ministeriale 11 aprile 1935-XIII.

I concorrenti saranno informati, in tempo utile, sia della conseguita ammissione, sia della sede e data di inizio delle prove di esame che dovranno essere stabilite dall'on. Ministero dell'interno.

Il prefetto: ANSALDO.

(2627)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Reale collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino per l'anno accademico 1935-1936-XIV presso la Regia università di Torino.

Visto l'art. 8 del R. decreto 3 agosto 1903;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo:

In giorno da fissarsi con decreto Reale nella seconda quindicina del venturo ottobre, presso la Regia università di Torino avranno luogo gli esami di concorso a 12 posti di studio vacanti nel Reale collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie, cioè: 6 di fondazione Regia, 2 di fondazione Ghislieri (S. Pio V), uno di fondazione Martini per gli studi di matematica, 2 di fondazione Branca ed uno di fondazione Bruno.

Dei 6 posti di fondazione Regia: 5 sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, aspiranti a qualunque Facoltà universitaria e al Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino e uno è riservato a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alla Facoltà di Scienze ed al Regio isti-

tuto superiore di ingegneria. A norma dell'art. 5, *a*), del regolamento vigente i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle provincie degli antichi Stati sardi, o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice albertino (dimora da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio). (Decisione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 agosto 1908).

I due posti della fondazione Ghislieri, in conformità di deliberazione del Consiglio direttivo, sono destinati a studenti universitari e secondari, nativi sia di Alessandria, che del Contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, di Vigevano e di Boscomarengo.

Possono aspirare ai posti Ghislieri sia gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso, l'attestato di maturità classica o quello di maturità scientifica, sia quelli forniti di certificato d'ammissione ai licei classici o scientifici.

Ai 2 posti di fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'Università di Torino, appartenenti ai comuni del mandamento di Cannobbio, quale è oggidì costituito.

Si intendono appartenenti al detto Mandamento i giovani che vi sono nati e domiciliati ed anche quelli nati fuori, ma da padre che vi è nato e domiciliato.

Al posto di fondazione Bruno, possono concorrere distinti studenti di ristretta fortuna, appartenenti, (come gli allievi del Reale collegio « Carlo Alberto ») per nascita e per origine alle antiche provincie degli Stati sardi, che percorrano gli studi nella Facoltà di scienze della Regia università di Torino.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti di fondazione Regia è di L. 250 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

La pensione per i vincitori dei posti di fondazione Branca è di lorde L. 700 annue.

La pensione da corrispondersi ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri, Martini e Bruno è di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio, a norma di deliberazione del Consiglio direttivo.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Reale collegio « Carlo Alberto » presso la Regia università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 31 del prossimo luglio:

1) una domanda in carta da bollo da L. 4, scritta intieramente dai concorrenti, nella quale indicheranno il posto della Fondazione al quale aspirano, come pure il domicilio della propria famiglia e il preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside del Liceo, in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica o (trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore) dal preside del Ginnasio o dell'Istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

Nella domanda il concorrente dovrà pure indicare chiaramente la Facoltà a cui aspira;

2) l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino;

3) un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti

A) la professione che il padre ha esercitato o esercita;

B) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo stato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e di morte e dei domicili che ebbero in vita;

C) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4) i certificati rilasciati dalle Agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati in tali certificati.

Il concorrente dovrà richiedere alle rispettive Agenzie delle imposte che dai detti certificati risulti:

a) per i terreni, l'imposta erariale, depurata dei decimi e da ogni addizionale;

b) per i fabbricati, il reddito netto;

c) per la ricchezza mobile, il reddito netto;

5) la dichiarazione, in carta da bollo da L. 4 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 4) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai nn. 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal podestà;

6) la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7) certificato — da esibirsi solamente da quelli che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice albertino: — (dimora nelle antiche Provincie da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio), comprovante tale circostanza;

8) una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal preside dell'Istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratta di studenti universitari.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 7 e 8, possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22, n. 14 della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, sezione 2ª).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 31 del prossimo luglio non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste per la spedizione il 31 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami di maturità classica o scientifica, dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai nn. 1, 2, 3, *A*), *B*), *C*), 4, 5, 6, 7 e 8.

Trascorso il tempo utile per la presentazione delle domande di concorso, e dopo la deliberazione del Consiglio direttivo, a cura della segreteria del Reale collegio, sarà data comunicazione agli interessati della loro ammissione al concorso in base alle condizioni di nascita, di origine ed economiche.

Fra gli ammessi s'intenderanno, però, esclusi dagli esami di concorso, a norma del regolamento, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica, o scientifica, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai sette decimi.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso, non dopo il 13 ottobre.

Il beneficio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno rifare il concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già iscritti a corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità classica, o rispettivamente di maturità scientifica, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno otto decimi. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se entro il 15 novembre essi non comprovino di aver superato tutti gli esami come sopra consigliati, colla votazione sopradetta.

Nessuno dei documenti presentati potrà essere restituito, ad eccezione del diploma di maturità, il quale dovrà essere sostituito dal relativo certificato su carta semplice, coll'indicazione dell'uso cui è destinato.

Torino, dalla sede del Reale collegio presso la Regia università, addì 9 giugno 1935 - Anno XIII.

Il Rettore, presidente del Consiglio direttivo:
S. PIVANO.

Il segretario: P. CARULLO.

Principali disposizioni del regolamento riguardanti il concorso.

I posti di studio vacanti, di fondazione Regia, Ghislieri, Martini, Branca e Bruno sono conferiti, in seguito ad esami di concorso, a tenore della legge 3 agosto 1857 e del regolamento vigente,

Le prove scritte ed orali del concorso si terranno nell'Università di Torino, sede del collegio.

Le prove scritte consistono:

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri, Martini e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria e per i concorrenti al posto di fondazione Bruno, aspiranti agli studi della Facoltà di scienze, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale, o dell'Istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'Istituto tecnico inferiore.

I concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per i licei classici o scientifici, debbono esibire semplicemente il certificato d'ammissione ai detti licei; per adire agli studi universitari essi dovranno ripresentarsi al concorso.

Ogni concorrente deve scrivere sopra una scheda consegnatagli dal segretario, al quale dovrà presentarsi per le istruzioni un giorno prima che si apra la sessione degli esami una epigrafe da lui scelta, il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, e la Facoltà nella quale vuole iscriversi.

Questa scheda è quindi da lui chiusa in apposita busta, sulla quale ripete l'epigrafe e consegnata al segretario che la trasmette tosto, con le altre, al rettore dell'università di Torino.

Con la stessa epigrafe saranno poi dal concorrente contrassegnati i suoi lavori, giusta le modalità prescritte.

Vi è una prova scritta in ciascun giorno. Essa comincia alle ore nove antimeridiane, e per lo svolgimento di ciascun tema sono concesse sei ore.

È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee.

Non è loro concesso di uscire dall'aula salvo che in casi eccezionali e sotto continua sorveglianza.

Essi non possono portar seco alcun scritto o stampato, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole e le semplici tavole dei logaritmi.

La contravvenzione alle prescrizioni di questo articolo è punita con la esclusione immediata dal concorso.

La carta per l'esame è fornita dal Collegio e i fogli sono segnati col bollo d'ufficio. Il luogo per l'epigrafe è munito di un foglietto non trasparente, gommato ai tre lati liberi, perchè il concorrente possa coprire e rendere invisibile l'epigrafe che ha scritto.

La sottocommissione per le prove di italiano e di storia procede per la prima sollecitamente all'esame dei lavori di lettere italiane. Si pubblicano, quindi, nell'albo del Collegio le epigrafi di quei lavori, che ottennero un voto inferiore a 7/10 (o a 6/10 pei concorrenti ai posti Ghislieri); ritenendosi esclusi dal concorso i titolari delle epigrafi medesime.

Ciascuna sottocommissione procede in seguito all'esame degli altri lavori.

Terminata per le singole prove scritte l'operazione di cui all'articolo precedente, il segretario, alla presenza del presidente della commissione e di un membro almeno di essa, procede, salvo pei concorrenti ai posti Ghislieri, alla formazione della media aritmetica dei voti ottenuti da ciascun candidato. Sono quindi pubblicate le epigrafi dei concorrenti di fondazione Ghislieri, che riportarono meno di 6/10 in ciascun esame scritto e quelle dei concorrenti a tutti gli altri posti che conseguirono una media inferiore a 7/10; ritenendosi esclusi dal concorso i titolari delle une e delle altre.

In seguito la Commissione, in seduta plenaria, apre le buste contenenti le epigrafi dei candidati esclusi dagli esami e prende conoscenza dei nomi di essi.

Ai concorrenti ammessi agli orali sarà spedito per lettera raccomandata, od occorrendo per telegramma, all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione, l'avviso del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami orali nella sede del Collegio, presso la R. Università di Torino.

Con ciò cessa ogni responsabilità del presidente del Consiglio direttivo, a questo proposito.

Le prove orali sono pubbliche, hanno luogo sotto la vigilanza del presidente della commissione, e sono sostenute da un solo candidato per volta in ciascuno dei tre gruppi: di italiano e storia; latino, greco e filosofia; matematica, fisica e storia naturale; esse vertono sulle materie dei lavori scritti, e non escono dai programmi dei corsi rispettivamente seguiti dai concorrenti.

Sono dichiarati eleggibili i candidati ai posti Ghislieri che riportino almeno 6/10 in ciascun esame scritto ed orale separatamente, ed i candidati ai posti di tutte le altre fondazioni che nel complesso degli esami scritti ed orali ottengano una media non inferiore a 7/10.

Vengono per ultimo raccolti in apposito quadro i nomi di coloro che compirono tutte le prove, e segnati gli eleggibili, secondo l'ordine decrescente degli indici di merito.

Ai candidati che dalla loro residenza in Italia debbono recarsi a Torino per subirvi gli esami, saranno rimborsate le spese di viaggio di andata in seconda classe, per ferrovia o in piroscafo, per il percorso fatto in più di 300 chilometri, calcolato per la linea più breve, e sarà inoltre corrisposta ad essi, durante gli esami una diaria da stabilirsi dal Consiglio direttivo.

(2524)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1358;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24.90618 in data 3 giugno 1935-XIII;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Spinelli Eugenio
2. Salomone Mario
3. Luini Franco
4. Grande Raffaele
5. Santini Bartolomeo
6. De Leonardo Armando
7. Iannantuoni Michele
8. Neri Renzo
9. Antona Giuseppe
10. Fantin Quartilio
11. Sofia Alessio
12. Di Matteo Carmine
13. Rossi Alberto
14. Di Lazzaro Biagio
15. Gorni Lino
16. Magaudda Placido
17. Lorenzoni Guglielmo
18. Sottile Raffaele
19. Scappaticci Domenico
20. Amerio Lorenzo
21. Valente Achille
22. Panaro Gaspare
23. Neri Giuseppe
24. Ciavarella Mario
25. Muccioli Gennaro
26. De Santis Fernando
27. Pelizzaro Antonio
28. Pedrotti Luigi
29. Galluzzo Salvatore

(2511)

Graduatoria generale del concorso a 13 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante provvidenze a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, recante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale in data 16 novembre 1934-XIII, n. 14472/203, registrato alla Corte dei conti il 26 dello stesso mese, al registro n. 2, pagina n. 103, con cui è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1935-XIII, n. 2076/203, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1935-XIII, al registro n. 2, pagina n. 200;
Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla competente Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 13 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, indetto con decreto Ministeriale del 16 novembre 1934-XIII, n. 14472/203:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Tafani Aldo	8,500	9,750	18,250
2	Molteni Alfonso	8	10	18
3	Prandi Fausto	7,683	9,500	17,183
4	Zazza Ercole	7,283	9,250	16,533
5	Grita Maria	7,416	9	16,416
6	Villari Gaetana	7,316	9	16,316
7	Napolitano Annita	7,800	8,500	16,300
8	Galli Alfredo	8	8,250	16,250
9	Caramazza Benedetto	7,400	8,800	16,200
10	Spampinato Carmelo	7,666	8,500	16,166
11	Signori Giuseppe	7,850	8,100	15,950
12	Baliva Cesare	7,600	8,250	15,850
13	Taddei Maria Pia	7,250	8,500	15,750
14	Rispoli Giuseppe	7,483	8,100	15,583
15	Pellisari Luigi	7,216	8,250	15,466
16	Pisciotta Calogero	7,116	8,300	15,416
17	Giovannini Assunta	7,900	7,500	15,400
18	Vinciguerra Santo	7,816	7,500	15,316
19	Tappi Guido	7,533	7,750	15,283
20	Cerusico Antonietta	7,016	8	15,016
21	Dommarco Elvira	7	8	15
22	Vogelsang Ugo	7,233	7,600	14,833
23	Mazza Francesco	7,016	7,750	14,766
24	Romano Antonio	7,233	7,500	14,733
25	Matteucci Giovanna	7,366	7,250	14,616
26	Coletti Marcella	7,516	7	14,516
27	Perricone Ferdinando	7	7,500	14,500
28	Accoroni Cesarina	7,216	7,250	14,466
29	Menis Umberto	7,916	6,500	14,416
30	Muziarelli Luigi	7,866	6,500	14,366
31	Serino Amedeo	7	7,250	14,250
32	Schiano Francesco Saverio	8,166	6	14,166
33	Lonoce Anna	7	7	14
34	Benanti Leda	7,316	6,500	13,816
35	Cafiero Emanuele	7,200	6	13,200
36	Frustaci Teocrito	7,050	6	13,050
37	Cannas Wanda	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva
1	Tafani Aldo	18,250
2	Molteni Alfonso	18
3	Prandi Fausto	17,183
4	Zazza Ercole	16,533
5	Grita Maria	16,416
6	Villari Gaetana	16,316
7	Napolitano Annita	16,300
8	Galli Alfredo	16,250
9	Caramazza Benedetto	16,200
10	Spampinato Carmelo	16,166
11	Signori Giuseppe	15,950
12	Baliva Cesare	15,850
13	Mazza Francesco, ex combattente, iscritto al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922	14,766

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione complessiva
1	Taddei Maria Pia	15,750
2	Rispoli Giuseppe	15,583
3	Pellisari Luigi	15,466
4	Pisciotta Calogero	15,416
5	Giovannini Assunta	15,400
6	Vinciguerra Santo	15,316
7	Tappi Guido	15,283
8	Cerusico Antonietta	15,016
9	Dommarco Elvira	15
10	Vogelsang Ugo	14,833
11	Romano Antonio	14,733
12	Matteucci Giovanna	14,616
13	Coletti Marcella	14,516
14	Perricone Ferdinando	14,500
15	Accoroni Cesarina	14,466
16	Menis Umberto	14,416
17	Muziarelli Luigi	14,366
18	Serino Amedeo	14,250
19	Schiano Francesco Saverio	14,166
20	Lonoce Anna	14
21	Benanti Leda	13,816
22	Cafiero Emanuele	13,200
23	Frustaci Teocrito	13,050
24	Cannas Wanda	13

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2516)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.